


# ***REGOLAMENTO***

## ***CIMITERI***

### ***COMUNE DI GAMBAROGNO***



## Indice dei contenuti

Indice dei contenuti.....	2
Art. 1 – Amministrazione e sorveglianza .....	4
Art. 2 – Orari di apertura dei cimiteri .....	4
Art. 3 – Comportamento.....	4
Art. 4 – Esposizione di fiori e ornamenti.....	4
Art. 5 – Lapidi, monumenti e cappelle.....	5
Art. 6 – Costruzioni .....	5
Art. 7 – Composizione.....	6
Art. 8 – Campi comuni per sepolture di salme .....	6
Art. 9 – Campi per sepolture rinnovabili - tombe private e di famiglia .....	6
Art. 10 – Loculi cinerari - ossari .....	7
Art. 11 – Famedi .....	7
Art. 12 – Ossari comuni.....	7
Art. 13 – Diritto alla sepoltura.....	8
Art. 14 – Autorizzazione.....	8
Art. 15 – Feretri .....	8
Art. 16 – Esumazione .....	9
Art. 17 – Spurgo.....	9
Art. 18 – Camere mortuarie .....	9
Art. 19 – Procedura.....	10
Art. 20 – Valenza .....	10
Art. 21 – Rinnovo.....	10

<b>Art. 22 – Manutenzione e conservazione .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 23 – Applicabilità delle tasse .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 24 – Tasse per concessioni .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 25 – Tasse per servizi .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 26 – Contestazioni.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 27 – Disposizioni finali e penali .....</b>	<b>13</b>

## **Capitolo 1 - ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI**

### **Art. 1 – Amministrazione e sorveglianza**

1. L'amministrazione dei cimiteri di Contone, Magadino, Quartino, Vira, Piazzogna, Indemini, San Nazzaro, Gerra, S. Abbondio, Caviano è di competenza del Municipio.
2. La sorveglianza e la manutenzione competono per delega all'Ufficio tecnico comunale.

### **Art. 2 – Orari di apertura dei cimiteri**

1. Salvo avviso contrario da parte del Municipio i cimiteri rimangono sempre aperti e accessibili al pubblico.
2. Per lavori inerenti la posa o il restauro di lapidi, monumenti e altri segni funebri, il Municipio può porre delle limitazioni.

### **Art. 3 – Comportamento**

1. L'accesso ai cimiteri è consentito alle persone che tengono un comportamento rispettoso e decoroso.
2. È vietata l'introduzione di qualsiasi animale o veicolo non autorizzato, se non quale ausilio alle persone invalide.

### **Art. 4 – Esposizione di fiori e ornamenti**

1. Il Comune provvede a proprie spese ad una decorazione uniforme nei vari cimiteri.
2. Allo scopo di garantire l'uniformità dei loculi e dei farnedi, è autorizzato un semplice ornamento floreale posato negli appositi vasetti, laddove presenti.
3. Sulle tombe sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di sempreverdi a basso fusto, non sporgenti dal perimetro dello spazio concesso e non superiori all'altezza di cm 80. Previo avviso, la vegetazione non conforme è potata e, se del caso, estirpata dal Comune a spese del concessionario.
4. I fiori recisi vanno posti in vasi.

## **Art. 5 – Lapidi, monumenti e cappelle**

1. La posa o la costruzione di lapidi, monumenti, cappelle e tombe di famiglia è soggetta alla concessione di un'autorizzazione da parte del Municipio.
2. La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dal progetto:
  - a) in scala 1:10, per lapidi e monumenti, con descrizione delle decorazioni, iscrizioni e indicazioni sul materiale che s'intende impiegare. Lo spazio effettivamente disponibile deve essere rilevato sul posto, direttamente dal concessionario.

### Dimensioni massime consentite:

San Nazzaro:	lunghezza ml 1.70; larghezza ml 0.70; altezza massima ml 1.50
Indemini:	lunghezza ml 1.70, larghezza ml 0.70, altezza massima ml 1.50
Magadino, Quartino:	lunghezza ml 1.80, larghezza ml 0.80, altezza massima ml 1.50
Piazzogna:	lunghezza ml 1.80, larghezza ml 0.80, altezza massima ml 1.50
Caviano:	lunghezza ml 1.75, larghezza ml 0.75, altezza massima ml 1.50
S. Abbondio:	lunghezza ml 1.80, larghezza ml 0.80, altezza massima ml 1.50
Gerra:	lunghezza ml 1.75, larghezza ml 0.75, altezza massima ml 1.50
Contone:	lunghezza ml 1.80, larghezza ml 0.80, altezza massima ml 1.50
Vira:	lunghezza ml 1.80, larghezza ml 0.80, altezza massima ml 1.50

- b) In scala 1:20, o 1:50 per cappelle e tombe di famiglia, con descrizione delle decorazioni, iscrizioni e indicazioni sul materiale che s'intende impiegare.

Fanno stato le disposizioni edilizie comunali.

3. Al Comune non incombe alcuna responsabilità per danni arrecati da terzi a lapidi, monumenti e altri segni funebri eretti nel cimitero.
4. Non è autorizzata la posa di lapidi o monumenti contro i muri di cinta dei cimiteri. I segni esistenti potranno essere rimossi al momento di interventi ai muri stessi.

## **Art. 6 – Costruzioni**

1. Monumenti e lapidi non possono essere lavorati all'interno dei cimiteri; fanno eccezione i piccoli interventi che, per la loro natura, non possono essere eseguiti altrove. Nei giorni festivi e nel periodo dal 27 ottobre al 5 novembre non è permesso alcun lavoro alle tombe, al di fuori della normale manutenzione.
2. Gli scarti edili dovranno essere immediatamente allontanati dai cimiteri.
3. Sono vietati depositi di qualsiasi natura contro le pareti esterne dei cimiteri, come pure piantagioni ed opere che possono danneggiare i muri di cinta.

## **Capitolo 2 - COMPOSIZIONE DEI CIMITERI**

### **Art. 7 – Composizione**

1. I cimiteri si compongono di:
  - a) campi per sepolture comuni di salme (art. 8);
  - b) campi per sepolture rinnovabili - tombe private e di famiglia (art. 9);
  - c) loculi cinerari-ossari (art. 10);
  - d) farnedi (art. 11);
  - e) cinerario-ossari comuni (art. 12).
2. Al Municipio, per esigenze di sistemazione o per altre ragioni d'interesse pubblico, è data facoltà di modificare la composizione dei cimiteri.

### **Art. 8 – Campi comuni per sepolture di salme**

1. I campi comuni per sepolture di salme sono messi a disposizione dal Comune. Si suddividono in campi per adulti e in campi per bambini, di regola fino a 10 anni d'età.
2. Nelle tombe possono essere inumate anche le ceneri di più defunti.
3. La concessione ha una durata di 20 anni e non è rinnovabile.
4. Le fosse per la sepoltura di persone adulte dovranno avere le seguenti dimensioni indicate all'articolo 5 cpv. 2 lettera a).
5. Le fosse dei bambini di età inferiore ai 10 anni avranno le seguenti dimensioni:

- lunghezza	ml 1.50;
- larghezza	ml 0.60;
- profondità	ml 1.50.

### **Art. 9 – Campi per sepolture rinnovabili - tombe private e di famiglia**

1. I campi per sepolture rinnovabili sono concessi a pagamento dal Municipio.
2. Non sono concesse riserve di campi.
3. Il concessionario è tenuto a far eseguire a proprie spese la sottomuratura, secondo la larghezza e la profondità della tomba. E' prescritta la posa di un monumento.
4. La tomba ed il monumento devono essere terminati entro un anno dall'avvenuta concessione.
5. La concessione dura 30 anni, rinnovabile per altri 30.

### **Art. 10 – Loculi cinerari - ossari**

1. I loculi cinerari - ossari sono concessi a pagamento dal Municipio.
2. Non sono concesse riservezioni di loculi cinerari – ossari.
3. La concessione dura 30 anni, rinnovabile per altri 30.
4. Nei loculi cinerari – ossari possono essere inumate le ceneri di più defunti.
5. Le ossa vanno riposte in un apposito contenitore.
6. Non sono ammessi altri segni funebri, oltre all'iscrizione di nome, cognome, anno di nascita e di morte, fotografia con formato uniforme. Le spese per la sigillatura, le iscrizioni e la posa dei segni funebri sono interamente a carico del concessionario.

### **Art. 11 – Famedi**

1. I famedi sono concessi a pagamento dal Municipio.
2. Non sono concesse riservezioni di famedi.
3. Non sono ammessi altri segni funebri, oltre all'iscrizione di nome, cognome, anno di nascita e di morte, fotografia con formato uniforme. Le spese per la sigillatura, le iscrizioni e la posa dei segni funebri sono interamente a carico del concessionario.

### **Art. 12 – Ossari comuni**

Negli ossari comuni vengono deposte le ossa esumate per le quali non viene inoltrata alcun'altra richiesta d'inumazione.

## **Capitolo 3 - SEPOLTURE**

### **Art. 13 – Diritto alla sepoltura**

1. Nei cimiteri sono accolte le salme, le ceneri e le ossa di:
  - a) persone domiciliate nel Gambarogno;
  - b) persone attinenti di Gambarogno;
  - c) persone aventi diritto alla sepoltura in una tomba di famiglia;
  - d) persone aventi familiari domiciliati o sepolti nel Gambarogno;
  - e) persone strettamente legate al Gambarogno, a giudizio del Municipio;
  - f) persone decedute nel comprensorio giurisdizionale di Gambarogno.
2. Per familiari si intendono i parenti, ascendenti, discendenti diretti, nonché collaterali di primo e secondo grado del defunto, del coniuge e/o partner di unione registrata.
3. La frazione della Monda (Locarno) è considerata alla stessa stregua della giurisdizione comunale.

### **Art. 14 – Autorizzazione**

1. Nessuna inumazione è concessa senza l'autorizzazione del Municipio.
2. Di regola, le inumazioni sono fatte di giorno.
3. L'assegnazione progressiva dei posti in ciascun campo, loculo o famedio spetta al Municipio.

### **Art. 15 – Feretri**

1. Un feretro può contenere una sola salma, ad eccezione di quelle della madre e del neonato deceduti durante il parto.
2. Per le inumazioni nei campi comuni è prescritto l'uso di feretri esclusivamente in legno dolce, di spessore non superiore ai cm 3.
3. Per le inumazioni in tombe di famiglia, sotto strutturate, sono prescritti feretri con casse interne di zinco o simili, accuratamente saldate e munite di valvola di spurgo.
4. Per le inumazioni in famedi, sono prescritti feretri con casse interne di zinco o simili, accuratamente saldate.
5. Il Municipio non si assume responsabilità per eventuali inconvenienti ai feretri durante il periodo di concessione. Il Municipio ordina la risoluzione di qualsiasi inconveniente a spese del concessionario, qualora egli non vi abbia provveduto entro il termine intimatogli.

## **Capitolo 4 - ESUMAZIONE E CAMERE MORTUARIE**

### **Art. 16 – Esumazione**

1. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite dopo la scadenza delle concessioni.
2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite per necessità di sistemazione o di modificazione dei cimiteri, per ordine dell'autorità giudiziaria o su richiesta motivata della famiglia. Tutte le spese sono a carico dei richiedenti.
3. Nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'autorità cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione, salvo in caso d'inchiesta giudiziaria. Le esumazioni effettuate a meno di 20 anni dall'inumazione richiedono la presenza del medico delegato e di un rappresentante del Comune.

### **Art. 17 – Spurgo**

1. Il Municipio potrà, trascorso il termine ventennale dell'ultima sepoltura, ordinare, per settori, lo spurgo dei campi comuni. I famigliari dei defunti sepolti verranno avvertiti per iscritto, se noti, e mediante pubblicazione all'albo comunale e sul Foglio Ufficiale nei rimanenti casi.
2. Le ceneri o le ossa rinvenute sono di regola raccolte e inumate negli ossari comuni dei rispettivi cimiteri. Laddove non sia presente l'ossario comune le ossa rinvenute verranno sepolte nel medesimo luogo, a maggiore profondità della nuova fossa o in un altro cimitero.
3. Su richiesta dei superstiti, le ceneri o le ossa rinvenute possono essere inumate nei loculi, rispettivamente nelle tombe loro concesse.

### **Art. 18 – Camere mortuarie**

1. Nelle camere mortuarie di San Nazzaro e Quartino sono deposte, in attesa dei funerali, le salme delle persone aventi diritto di sepoltura nel Comune, conformemente all'art. 13. Il Municipio può eccezionalmente autorizzare la deposizione di salme provenienti da altri Comuni.
2. Il Municipio regola l'accesso, la pulizia e la disinfezione delle camere mortuarie.
3. Eventuali spese straordinarie di trasporto, pulizia, disinfezione, assistenza fornita dal personale comunale, sostituzione del feretro e simili sono interamente a carico dei superstiti.

## **Capitolo 5 - CONCESSIONE DELLE SEPOLTURE**

### **Art. 19 – Procedura**

1. La domanda di concessione va inoltrata in forma scritta al Municipio, indicando tipo e luogo della sepoltura richiesta, nome, cognome, attinenza e ultimo domicilio del defunto, come pure indirizzo del richiedente.
2. In presenza di più richiedenti, il Municipio può designare solidalmente i titolari della concessione. Uno dei titolari verrà designato quale rappresentante dei concessionari.
3. La concessione va richiesta dai superstiti.

### **Art. 20 – Valenza**

1. La concessione corrisponde ad un diritto d'uso, che non può essere né alienato, né pignorato, né sublocato. Ai concessionari non è conferito alcun diritto reale.
2. In caso di decesso del titolare, la concessione si trasmette ai superstiti o a terzi che ne facessero richiesta.
3. La concessione è rilasciata sotto riserva di future modifiche di Regolamento.
4. Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata determinata dall'atto di concessione, terminano dopo cinquant'anni dal loro rilascio.
5. Per necessità di sistemazione o di modificazione dei cimiteri o per altre ragioni d'interesse pubblico, il Municipio può rientrare in possesso di qualunque parcella o loculo concesso. Al concessionario viene assegnata una parcella equivalente; le opere di traslazione della salma o delle ceneri, come pure la ricostruzione della tomba e del monumento sono a carico del Comune.

### **Art. 21 – Rinnovo**

1. Il rinnovo può essere chiesto anche da interessati non titolari della concessione; essi divengono concessionari in vece dei primi.
2. Almeno 3 mesi prima della scadenza della concessione, il Municipio avvisa i titolari e, per quanto possibile, gli altri superstiti.
3. Tale avviso vale quale invito allo sgombero di monumenti e accessori alla scadenza della concessione, se questa non viene rinnovata. Il Municipio provvede allo sgombero a spese del

concessionario, qualora egli non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla scadenza. In assenza di altre richieste le ceneri o le ossa vengono inumate negli ossari comuni.

4. Per le tombe o i loculi dove sono state deposte ceneri o ossa di un altro defunto, il rinnovo è calcolato partendo dalla data d'inizio della concessione più recente.

#### **Art. 22 – Manutenzione e conservazione**

1. Per tutta la durata della concessione, monumenti e segni funebri sono di proprietà dei concessionari cui spetta l'obbligo di manutenzione e conservazione. Qualora tale obbligo fosse disatteso, il Municipio invita, per quanto possibile, i superstiti a subentrare nella concessione.
2. Il Municipio può ordinare lo spurgo delle tombe e dei loculi abbandonati. Le ceneri o le ossa vengono inumate negli ossari comuni.

## Capitolo 6 - DISPOSIZIONI VARIE

### Art. 23 – Applicabilità delle tasse

1. Le tasse di concessione e di rinnovo fissate nell'art. 24 valgono per le persone defunte domiciliate.
2. Per le persone defunte non domiciliate, ma attinenti nel Comune, le tasse di concessione e di rinnovo sono aumentate del 50 %. Per le persone defunte, senza domicilio e attinenza nel Gambarogno, l'aumento è del 100 %.
3. Il Municipio può adeguare al rincaro le tasse stabilite agli art. 24 e 25.
4. Le tasse delle concessioni esistenti vengono adeguate alla prima scadenza.

### Art. 24 – Tasse per concessioni

Sono previste le seguenti tasse e dimensioni:

- |   |     |          |
|---|-----|----------|
| 1. campi comuni per sepolture di salme, durata 20 anni non rinnovabile: |     |          |
| ○ persone domiciliate nel Gambarogno                                    | CHF | gratuito |
| ○ persone attinenti di Gambarogno                                       | CHF | 150.00   |
| ○ persone non domiciliate   | CHF | 300.00   |
| 2. campi privati per sepolture di salme, durata 30 anni                 | CHF | 800.00   |
| ○ rinnovo per altri 30 anni   | CHF | 800.00   |
| 3. campi per tombe di famiglia, durata 30 anni                          | CHF | 2'000.00 |
| ○ rinnovo per altri 30 anni   | CHF | 2'000.00 |
| 4. loculi cinerari-ossari, prima urna o resti, durata 30 anni           | CHF | 500.00   |
| ○ dalla seconda urna o resti  | CHF | 300.00   |
| ○ rinnovo per altri 30 anni   | CHF | 500.00   |
| 5. famedi, durata 30 anni   | CHF | 1'500.00 |
| ○ rinnovo per altri 30 anni   | CHF | 1'500.00 |
| ○ cinerario-ossario comune  | CHF | gratuito |

**Tutte le spese relative alla sigillatura dei loculi cinerari- ossari, dei famedi e all'iscrizione sulle lapidi sono a carico dei concessionari.**

### **Art. 25 – Tasse per servizi**

Le tasse per gli altri servizi del cimitero sono fissate come segue:

a) approvazione progetti di monumenti e tombe	CHF	100.00
b) camera mortuaria al giorno (24 ore), o frazione		
1. defunti del Comune	CHF	50.00
2. defunti di altri Comuni	CHF	100.00
c) eventuale assistenza incaricato del Municipio, per ogni ora	CHF	50.00

### **Art. 26 – Contestazioni**

1. Le contestazioni relative all'applicazione del presente Regolamento e delle tariffe sono decise in via di reclamo dal Municipio.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.

### **Art. 27 – Disposizioni finali e penali**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i Regolamenti comunali dei cimiteri per i Comuni aggregati di Caviano, Contone, Gerra Gambarogno, Indemini, Magadino, Piazzogna, Sant'Abbondio, San Nazzaro e Vira Gambarogno.
2. Le concessioni rilasciate conformemente ai vecchi Regolamenti conservano la validità fino alla loro scadenza. Per il rinnovo valgono le norme del nuovo Regolamento.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente Regolamento è punito con una multa da CHF 100.00 a CHF 10'000.00. Sono riservate le azioni penali e civili contro i contravventori.
4. Ottenuta l'approvazione del Consiglio comunale e del Consiglio di Stato, il presente Regolamento entra immediatamente in vigore.

Approvato con risoluzione Municipale no. 904 del 20 giugno 2011

Approvata dal Consiglio comunale il 26 settembre 2011

Ratificato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione no. 139-RE-11714 del 24.01.2012.